



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9065 del 2019, proposto da Fabrizio Ledoti, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Flavia Marsella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Pini in Roma, via della Giuliana n.82;

***contro***

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per Le Risorse Umane – Ufficio Attiv, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Questura di Roma non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Stefano Carrieri, Angela Morinelli non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della Nota N. 333-B/12P.4.18/12077 datata 16 maggio 2019 e dell'allegata Nota N. 333-B/12P.4.18/ in data 16 maggio 2019, notificata in data 17 maggio 2019, con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali comunica al Sovrintendente Capo sig. Ledoti Fabrizio l'esclusione dal concorso interno per titoli, per la copertura di 1000 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, elevati a 1500 «ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso, in quanto ha riportato, come da decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-D/34745 del 30 settembre 2016, la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego»;

- del Decreto N. 333-B/12P.2.17 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con cui viene approvata la graduatoria di merito del concorso interno e si dichiarano i vincitori dei 1500 posti riservati ai sovrintendenti capo;

- del decreto di esclusione, in corso di perfezionamento, sconosciuto, ovvero se ed ove adottato/intervenuto, anch'esso sconosciuto, ed anche se medio tempore non ancora comunicato o conosciuto;

nonché

di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, coevo, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, nella misura in cui lesivo degli interessi del ricorrente e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compresi, tra gli altri, per quanto di ragione e nella misura in cui lesivi, tutti gli atti e provvedimenti richiamati nel suddetto provvedimento, sconosciuti, ivi compresi:

- per quanto occorrer possa in ogni caso, se ed in quanto lesiva, dell'intera lex specialis e, sempre nella misura di lesività, di tutti gli atti del concorso, anche non conosciuti, ivi compresi, il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale

della Pubblica Sicurezza del 29 giugno 2018 (Bando), pubblicato nel B. U. del personale del Ministero dell'Interno – suppl. str. N. 1/36 bis del 5 luglio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 95/2017, un concorso interno, per titoli, per la copertura di 1000 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017;

il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 27 settembre 2018, nonché ulteriori sue successive integrazioni e modifiche, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del suddetto concorso interno;

la Pubblicazione sul B.U. del Personale -Suppl. Straor. N. 1/2 del 9/01/2019 dei criteri di valutazione titoli e data inizio lavori;

- ove occorra del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. del 20/09/2017 recante “le modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato mediante concorsi interni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”;

- ancora per quanto occorrer possa e se e nella misura di lesività dei seguenti atti trasmessi con p.e.c. del 03/07/2019 (a seguito di precedente istanza di accesso) dall'Ufficio Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane: la Nota n. 333-B/12P.4.18/18016/19565, datata 3/7/2019, con gli allegati; la Nota n. 89/2019 – Segr.AA.GG. datata 14 maggio 2019, e gli atti/circolari ivi richiamati e sconosciuti, corredata di allegati, della Questura di Roma – Ufficio Personale con cui si trasmette in allegato il decreto del Ministero dell'Interno – Capo della Polizia n. 333-D/34745 e si comunica al Ministero dell'Interno – Dip. della P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane che «agli atti matricolari, nei confronti dei nominati in oggetto, risultano i provvedimenti disciplinari come da documentazione allegata»;

- di tutti i verbali di valutazione del ricorrente e di tutti i verbali di attribuzione dei

punteggi, se ed ove formati ed intervenuti, non conosciuti

nonché per l'accertamento / la declaratoria / la condanna anche in forma specifica ex art. 30, c.p.a.

- del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla ulteriore fase della procedura del concorso de quo;

- dell'Amministrazione resistente all'attribuzione al ricorrente di un legittimo giudizio positivo sul possesso dei requisiti di partecipazione ed all'adozione del conseguente provvedimento di ammissione dello stesso alla fase successiva della valutazione dei titoli, ai fini del prosieguo dell'iter concorsuale e dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale;

- dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della mancata ammissione/valutazione/convocazione alla fase successiva della selezione;

nonché in ogni caso per la condanna

ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del relativo danno pecuniario, con interessi e rivalutazione come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2019 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che il ricorrente impugna il provvedimento recante l'esclusione dal concorso interno per titoli, per la copertura di 1000 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, elevati a 1500 «ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso, in quanto ha riportato, come da decreto del

Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-D/72822 del 30 settembre 2016, la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego»;

RILEVATO che, a mente dell'art. 2 del bando di concorso in questione, tra i requisiti di partecipazione, è previsto, alla lettera a) “non avere riportato, nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave”;

RITENUTO che la previsione del bando, molto ampia, non sembra escludere la tipologia di sanzione riportata dal ricorrente (sospensione dall'impiego ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 271/1989);

RILEVATO, peraltro, che il provvedimento impugnato richiama il decreto del capo della Polizia del 30 settembre 2016, da cui emerge che la Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico degli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria ha confermato, con decisione del 14 giugno 2016, la sanzione irrogata al ricorrente dalla Commissione di disciplina con sentenza del 6 maggio 2015;

RITENUTO, pertanto, che l'Amministrazione non abbia compiutamente considerato che il provvedimento con cui è stato definito il procedimento disciplinare con l'irrogazione di sanzione è stato adottato in data anteriore al biennio precedente la data del 29 giugno 2018, rilevante ai fini della verifica del requisito di partecipazione;

CONSIDERATO, pertanto, che il ricorso presenta consistenti elementi di fumus boni juris per cui, sussistendo i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, avendo il ricorrente notificato il ricorso, con cui ha impugnato in uno con il provvedimento di esclusione anche la finale graduatoria di merito, nei confronti solo di due candidati;

RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari,

attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito (compresi quelli idonei) e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ACCOGLIE l'istanza cautelare citata in premessa, disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 17 marzo 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Donatella Scala**

**IL PRESIDENTE**

**Germana Panzironi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.